

ORDINANZA n. 02/2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI CATANIA

Il Direttore Territoriale Sicilia Orientale

VISTO Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a

istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali";

VISTA la Concessione ex art. 704 Cod. nav. rilasciata con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.139 del 13/09/2007;

VISTA la Convenzione stipulata tra ENAC e SAC S.p.A. per la gestione totale dell'Aeroporto, recante ENAC-PROT 29 del 23/05/2007;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che SAC S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, competa, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Sicilia Orientale (di seguito Direzione Territoriale) competa vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Catania Fontanarossa (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all’interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all’uso pubblico, con particolare riferimento all’istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all’adozione di procedimenti uniformi per l’irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l’Ordinanza n. 3 del 2013, avente ad oggetto la “Disciplina della circolazione sull’aeroporto di Catania Fontanarossa”, con le relative planimetrie, e ss.mm.ii al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate “Linee guida”;

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l’art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco e la società ENAV S.p.A.

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all’uso pubblico dell’aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all’uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul “Nuovo Codice della Strada”, salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l’accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all’articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3
Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 15 della presente Ordinanza.

Art. 4
Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5
Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità massima dei veicoli nell'ambito dell'aeroporto è di 30 Km/h, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo. In alcune aree possono essere disposti limiti inferiori in occasioni dei lavori o quando ritenuto opportuno da situazioni contingenti.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 13 della presente Ordinanza.

Art. 6
Area ad accesso limitato (ZTL)

1. Nella area immediatamente antistante la zona arrivi dell'aerostazione è istituita una corsia in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati. Il controllo degli accessi nella suddetta area è eseguito mediante una sbarra elevata tramite comando azionato manualmente da personale del gestore;
2. L'apparecchiatura di cui al comma 1 è gestita dalla Società di gestione. L'installazione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono a carico della Società di gestione.
3. Le aree e le corsie ZTL istituite presso l'aeroporto, sono indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
4. L'accesso alle aree e alle corsie ZTL è consentito solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale e indicati nell' articolo 8 della presente Ordinanza dedicati rispettivamente alla viabilità dell'area partenze e dell'area arrivi.
5. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.
6. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree e le corsie ZTL, istituite presso l'aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
7. Le modifiche relative alle aree ZTL e all'elenco dei soggetti cui è consentito l'accesso sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione aeroportuale e gli Enti di Stato interessati.

Art.7
Viabilità area partenze

1. La viabilità aeroportuale dell'area partenze del Terminal A è costituita in ingresso dal tratto terminale di via Fontanarossa, con carreggiata a tre corsie, successivamente confluente su una rampa a due corsie d'accesso alla Hall Partenze del Terminal A, come si evince dall'area 1 della planimetria allegata e che in uscita è diretta verso nord-est alla rotonda che conduce in via S. Maria Goretti. Si veda area 4 della planimetria allegata.
2. La viabilità aeroportuale dell'area partenze del Terminal C corrisponde alla viabilità di cui al successivo art. 8.

Art.8
Viabilità area arrivi

1. La viabilità aeroportuale dell'area arrivi è costituita in ingresso da tre corsie che hanno origine percorrendo la via Fontanarossa. Il primo ingresso proseguendo da via Fontanarossa conduce all'area di parcheggio P6, e successivamente ad una strada ad accesso libero. Il secondo ingresso conduce in direzione sud-

ovest ad una strada ad accesso libero non delimitata da sbarre destinato al transito di veicoli ad uso privato. parallela a questa via di accesso si trova una corsia il cui accesso è limitato al personale elencato di seguito e lungo la quale sono presenti gli stalli per i taxi, e i bus, come si evince dalle aree 1,3,4,5 della planimetria allegata.

- a) Veicoli impegnati in attività di soccorso, di emergenza o umanitarie;
 - b) Veicoli di servizio degli Enti di Stato e Forze Armate dello Stato in servizio operativo presso l'Aeroporto ovvero quando l'accesso si rende necessario per compiti istituzionali;
 - c) Veicoli di scorta secondo le indicazioni fornite dalle Forze di Polizia presenti in aeroporto;
 - d) Veicoli in servizio operativo appartenenti alla SAC S.p.A. e ad ENAV S.p.A.;
 - e) Autobus adibiti al trasporto di persone appartenenti a società o consorzi di trasporto pubblico di linea siano urbani, extra-urbani o nazionali;
 - f) Autovetture che trasportano persone a mobilità ridotta, ai fini dell'espletamento in sicurezza delle operazioni di trasferimento del passeggero da e per l'aerostazione. La sosta dei veicoli è limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di trasferimento di passeggeri e bagagli;
 - g) Servizio pubblico di TAXI in possesso della relativa autorizzazione;
 - h) Autobus per il trasporto pubblico e autovetture NCC che trasportano equipaggi di volo di norma in divisa. Su apposita richiesta del personale che controlla la sbarra, l'equipaggio deve poter fornire i dati del volo o dell'aeromobile per eventuale riscontro con il coordinamento di scalo del gestore;
2. In direzione ovest, la carreggiata conduce al varco carraio per l'accesso in airside, e all'edificio merci nonché all'area riservata alla sosta dei veicoli di personale ENAC, del gestore aeroportuale e ENAV. L'area precedentemente destinata alla viabilità antistante l'ex Terminal Morandi è interdetta al traffico e alla sosta per tutta la durata dei lavori di demolizione, fatta eccezione per i mezzi di emergenza e quelli autorizzati dal gestore.
3. La viabilità aeroportuale in uscita dall'area arrivi è diretta verso est alla rotonda che conduce in via S. Maria Goretti.

Art. 9 Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite le seguenti aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza:
 - Parcheggio P1, dedicato alla sosta breve;
 - Parcheggio PB, dedicato alla sosta di bus;
 - Parcheggio P3, dedicato alla sosta breve;

- Parcheggio P4, dedicato alla sosta lunga *low cost*;
- Parcheggio P5, dedicato alla sosta dei veicoli dei dipendenti degli Enti di Stato, con accesso esclusivamente dalla corsia posta sotto il cavalcavia, antistante il Terminal A;
- Parcheggio P6, dedicato alla sosta lunga;
- Parcheggio PO2, dedicato alla sosta dei veicoli della società di gestione e dei dipendenti degli Enti di Stato.

I parcheggi elencati sono aperti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Sono riorganizzate le connessioni PB–P3–Terminal A–Terminal C come da elaborati allegati.
3. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
4. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
5. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
6. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie indicate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
7. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 13 della presente Ordinanza.

Art. 10 Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 8, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in

posizione ben visibile il contrassegno in originale.

4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 13 della presente Ordinanza.

Art. 11 Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 8, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 12 Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.

4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 13
Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
4. Le attività di cui ai commi precedenti possono essere effettuate da personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 del c.c. anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999, art.17, commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15.05.1997, art.1 e 718 del Codice della Navigazione.

Art. 14
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Art. 15
Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 10/12/2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Aeroporto Catania Fontanarossa

Il Direttore Territoriale
Dott. Antonino Caruso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)